



**COMUNE DI GUARCINO**  
(Provincia di Frosinone)

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**  
**RECANTE IN APPENDICE LA DISCIPLINA**  
**DELL'ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE**  
**DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI**

\*\*\*\*\*

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.10.2015)

## **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 : Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

### **Art. 3 : Accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

### **Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con la delibera approvativa del presente Regolamento.

## **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

#### **Art. 6 : Luminarie**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 20 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e che non vi sia alterazione del decoro urbano. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la sistemazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne eseguono il montaggio.

#### **Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico è vietato:
  - a. lavare i veicoli;

- b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
  - c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e. bagnarsi, lavarsi o eseguire altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, in altre parole ostruire le soglie d'ingresso;
  - g. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - h. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati al Comune;
  - i. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
2. pulire vetri degli autoveicoli agli incroci, vendere oggetti e merci varie agli incroci stradali, vicino impianti semaforici, etc..
  3. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
  4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 9 : Marciapiedi**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno, parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese incaricate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 12 : Patrimonio pubblico / privato ed arredo urbano**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
  - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e spettacoli viaggianti.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

### **Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. E' fatto obbligo per i condomini e/o complessi residenziali in cui esiste un'area di pertinenza condominiale superiore ai 100 mq. individuare all'interno della stessa area una zona ove dovranno essere depositati i cassonetti o trespolti per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
6. Il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei cassonetti e trespolti siti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico transito dovrà essere eseguito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
7. Nelle zone in cui viene eseguita la raccolta "porta a porta" dei Rifiuti Solidi Urbani dovrà essere rispettato l'orario che sarà comunicato tramite apposito Avviso Pubblico.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 14 : Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 15 : Rami e siepi**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 16 : Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### **Art. 21 : Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disagio, disturbo o pericolo al pubblico transito ed alle persone.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. E' fatto obbligo a chiunque vernici porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



### **Art. 23 : Accensioni di fuochi**

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalle Autorità competenti.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali**

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

### **Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose**

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente normativa di legge e regolamentare.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici, comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### **Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le attività.

#### **Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 28 : Depositi esterni**

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione

ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 29 : Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico / funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **TITOLO 5 : ANIMALI**

#### **Art. 30 : Animali di affezione**

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali e nei luoghi dove vengono portati.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 31 : Custodia e tutela degli animali**

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 32 : Cani**

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.

2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere alla identificazione degli animali ed a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
7. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

**Art. 33 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA**

**Art. 34 : Erboristerie**

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.

**Art. 35 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
  - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
  - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la rac-

- colta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
  3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

#### **Art. 36 : Attività miste**

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione della attività.

#### **Art. 37 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Lazio;
  - b. i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
  - c. i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
  - a. con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
  - c. salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
  - d. è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna, ma non la vendita, porta a porta di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 114/98.
6. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/98.

### **Art. 38 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/98.
10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 39 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 40 : Insediamento di attività produttive**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una atti-

vità di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.

2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 41 : Targhetta dell'amministratore di condominio**

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra o di altro materiale solo se autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **TITOLO 7 : VARIE**

#### **Art. 42 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
7. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art 43 : Accattonaggio**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

#### **Art. 44 : Artisti di strada**

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento **T.O.S.A.P.**

#### **Art. 45 : Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

#### **Art. 46 : Bagni**

1. E' fatto divieto di fare bagni nelle Fontane e di sedersi sui bordi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500.



#### **Art. 47 : Contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 8 : SANZIONI**

#### **Art. 48 : Sanzioni amministrative**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

### **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 49: Abrogazioni di norme**

1. Sono abrogate norme e disposizioni precedentemente approvate dal Comune, in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 50 : Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il\_\_\_\_\_.

#### **Art. 51 : Norma finale**

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ogni riferimento al termine ordinanza o ordinanza comunale si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia a quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore specificamente incaricati.
2. I dirigenti e i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati con apposito decreto del sindaco.
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

## **Art. 3**

### **Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ciascun regolamento e ciascun provvedimento ordinatorio comunale emesso successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà di norma indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione di ogni articolo in esso contenuto, previsti nel minimo e massimo edittale, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
2. Qualora l'atto od il regolamento di cui al comma precedente non preveda specifiche sanzioni per le violazioni ai suoi precetti, e salvo che lo stesso non lo escluda esplicitamente, si applica la sanzione edittale di cui al comma seguente e l'Autorità competente a ricevere i rapporti e ad emettere i provvedimenti ingiuntivi o di archiviazione è sempre il Sindaco.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

## **Art. 4**

### **Soggetti accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

## **Art. 5**

### **Verbale d'accertamento**

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante redazione di verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
  - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
  - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
  - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
  - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
  - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
  - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
  - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

5. Ferma la competenza sanzionatoria generale o specifica di cui all'articolo precedente, copia del verbale viene trasmesso al Comando di Polizia Locale, che cura la gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivamente all'irrogazione della sanzione.
6. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.

#### **Art. 6**

#### **Rapporto all'autorità competente**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risultasse effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, il comando, l'ufficio, o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco ovvero al dirigente o responsabile incaricato ai sensi dell'articolo successivo:
  - a) l'originale del verbale d'accertamento;
  - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
  - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

#### **Art. 7**

#### **Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione**

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali spetta in via generale, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente o responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, specificamente indicato in apposito decreto sindacale. Al medesimo dirigente spetta anche, nei casi previsti al comma 6 dell'articolo 5, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla verbalizzazione.
2. In mancanza del predetto decreto, competente è il dirigente o responsabile di settore cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato o determinabile, il Segretario comunale.
3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze-ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

#### **Art. 8**

#### **Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689**

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 18 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, e qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 2 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 12 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.
6. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.
7. in ogni caso è compito dell'Organo che ha emesso il provvedimento ingiuntivo, sia in caso di estinzione dell'obbligazione che di opposizione al provvedimento o di decorrenza dei termini senza che sia intervenuto pagamento, trasmettere copia degli atti al Comando di Polizia Locale per la corretta gestione del procedimento amministrativo.

## **Art. 9**

### **Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni**

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3.
2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero da regolamenti locali con essa non confliggenti. La rateizzazione è ammessa:
  - a) a seguito di irrogazione di sanzione a mezzo verbale di accertamento, e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta;
  - b) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;
  - c) in presenza di titolo divenuto esecutivo.
3. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in unica soluzione del 20% dell'importo dovuto.
4. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso

5. La rateazione non è ammessa qualora da parte del trasgressore, o del soggetto richiedente, esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
6. Alle rateazioni concesse dovranno aggiungersi gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale vigente.
7. non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importo non superiore, spese di procedimento escluse, ad €. 100,00 (cento/00).
8. è onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.
9. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare.
10. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE è inferiore a €. 8.500,00 (ottomilacinquecento/00).

#### **Art. 10 Termini**

1. Fatti salvi quelli previsti all'articolo 8, i termini delle varie fasi del procedimento sono:
  - a) pagamento del verbale: 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
  - b) ricorso avverso il verbale: 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale di accertamento di violazione;
  - c) opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero pagamento della medesima: 30 giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo;
  - d) richiesta di ammissione a rateizzazione: 15 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento di violazione, ovvero dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

#### **Art. 11 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 12 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.
4. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ed alla Legge Regionale n. 90 del 05.12.1983.